



# COMUNE DI ALLAI

## Provincia di Oristano

---

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA DEL POZZO IN LOCALITA' BILANESIA**

#### Art. 1 - PREMESSE

Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di attingimento acqua dal pozzo sito in località "Bilanesia", al fine di garantire, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità un adeguato livello delle prestazioni atte a soddisfare le esigenze dell'utente.

#### Art. 2 - USO DELL'ACQUA

L'acqua attinta può essere utilizzata esclusivamente per uso non potabile in particolare:

- Abbeveraggio bestiame;
- Uso irriguo;

#### Art. 3 - MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Il pozzo è dotato di un impianto di riconoscimento tramite trasponder a codice unico per l'emungimento dalla vasca, con sistema per la regolazione dell'attinto distinguibile per persona.

Gli utenti che faranno richiesta di autorizzazione per l'attingimento dell'acqua saranno dotati di apposito CIP di riconoscimento, che consentirà il prelievo del quantitativo autorizzato.

#### Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

Sono ammessi alla fornitura tutti coloro che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità previste nel presente regolamento.

In caso di limitazioni delle autorizzazioni per motivi di eccessivi quantitativi richiesti, si darà priorità ai residenti nel comune di Allai.

Sono ammessi alla fornitura, soggetti residenti in altri comuni, che dimostrino il possesso di attività aziendali nel comune di Allai o nelle zone limitrofe.

#### Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chiunque intenda attingere acqua dal pozzo in questione, deve inoltrare domanda al Comune, precisando il quantitativo e l'uso che ne dovrà fare.

A corredo della domanda deve essere allegato:

1. n. 1 marca da bollo del valore corrente al momento della richiesta;
2. la ricevuta del versamento al Servizio di Tesoreria del Comune di Allai del costo di erogazione del servizio rapportato al quantitativo di prelievo autorizzato;

#### Art. 6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro trenta giorni dalla richiesta.

#### Art. 7 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chi intende rinnovare l'autorizzazione per l'anno successivo, può farne richiesta, entro il 30 Dicembre dell'anno in corso.

Il rinnovo non comporterà il pagamento degli oneri previsti all'art. 5, comma 2 punto 1 e sarà annottato in calce sull'autorizzazione già rilasciata, a cura del Responsabile del Servizio Tecnico.

Oltre detto termine si dovrà seguire la procedura di cui all'art. 5.

#### Art. 8 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione avrà una durata annuale e potrà essere rinnovata, previa richiesta, di anno in anno e rilasciata con le stesse modalità di cui agli art. 5 e 6;

Alla scadenza dell'autorizzazione, nel caso in cui l'utente non intenda rinnovarla per l'anno successivo con le modalità di cui al precedente art. 7, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza ha l'obbligo di restituire la scheda al comune.

In caso di mancata o tardiva restituzione della scheda, si provvederà all'applicazione di una sanzione pari a € 30 se la restituzione avviene comunque entro il mese di febbraio, incrementata di € 15 per ogni mese o frazione di mese di ulteriore di ritardo.

Nel caso delle tariffe per non residenti le sanzioni si intendono raddoppiate.

#### Art. 9 - CAUZIONE

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, o per quelle già rilasciate all'atto dell'attivazione del nuovo sistema, verrà consegnata all'utente una scheda che consentirà il prelievo dell'acqua per il quantitativo autorizzato.

La consegna della scheda, a garanzia della restituzione della stessa, è subordinata al versamento di una cauzione pari a € 10,00 che verrà restituita all'atto della resa della scheda alla scadenza dell'autorizzazione.

La mancata resa della scheda comporterà l'incameramento della cauzione.

Lo smarrimento o il danneggiamento della carta è da intendersi mancata restituzione e comporterà l'applicherà del comma precedente.

#### Art. 10 - QUANTITATIVI

Il quantitativo giornaliero attingibile è stabilito in lt. 3.000 per un massimo di lt. 200.000 all'anno.

Potrà essere autorizzato, previa richiesta motivata, il prelievo di ulteriori lt. 200.000, se disponibili e con un sovrapprezzo.

I quantitativi non prelevati alla scadenza dell'autorizzazione saranno recuperati nelle autorizzazioni successive.

**Saranno valutate richieste differenti adeguatamente motivate.\***

#### Art. 11 - TARIFFE

Considerato che l'attingimento dell'acqua rappresenta un servizio alla cittadinanza e che il Comune non persegue scopi speculativi il prezzo di prelevamento dell'acqua sarà destinato a coprire i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo ed accessori e sarà corrisposto da ogni singolo utente come segue:

- euro 0.40 a mc (metro cubo corrispondente a circa lt. 1.000 di acqua) per massimo lt. 200.000;

- euro 0,60 a mc in caso di richiesta di ulteriori quantitativi di acqua per un massimo di lt. 200.000;

**- le tariffe sono ridotte del 25% in presenza di richieste presentate imprenditori agricoli a titolo principale.\***

- euro 20,00 per ottenerne la eventuale sostituzione del dispositivo (KEY/portachiavi) nel caso di smarrimento/furto o malfunzionamento dello stesso;

Il sistema è a scalare dell'importo ricaricato sul dispositivo elettronico.

La ricarica verrà effettuata presso gli uffici comunale dietro esibizione di un bollettino di versamento della tariffa prevista.

I prezzi di cui sopra potranno subire adeguamenti con apposita delibera di Giunta Comunale.

#### Art. 12 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nessuna responsabilità può essere imputata all'amministrazione, per interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori di manutenzione, interruzioni del servizio di erogazione della corrente elettrica o carenza di emungimento.

L'amministrazione si riserva altresì, la facoltà di diminuire i quantitativi di acqua attingibili, in conseguenza a diminuzioni della disponibilità del pozzo.

#### Art. 13 - DIVIETI

E' fatto divieto agli utenti:

- Utilizzare l'acqua per scopi diversi da quelli previsti dall'art. 2;
- Manomettere il sistema di emungimento o la scheda;
- Cessione dell'acqua a terzi;
- Cessione della scheda a terzi.

#### Art. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione potrà essere revocata dall'amministrazione comunale, qualora sarà accertato il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e nell'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione non dà diritto all'utente ad alcun risarcimento compreso quello per quantitativi di acqua da attingere residui.

#### Art. 15 – SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, saranno punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, sostituisce e annulla tutti i regolamenti precedenti ed entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs n. 267/2000.

**\*) modifiche apportate nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 01/04/2016.**